

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 063/CGF (2012/2013)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale,
nella riunione tenutasi in Roma l'11 ottobre 2012,
ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Federico Scalingi, Avv. Nicolò Schillaci, Prof. Paolo Tartaglia – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DEL S.S. COMPENSORIO MONTALTO UFFUGO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 8 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PIEMONTESE FRANCESCO SEGUITO GARA COMPENSORIO MONTALTO UFFUGO/GELBISON VALLO D. LUCANIA DEL 9.9.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 24 del 12.9.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S. Compensorio Montalto Uffugo di Montalto Uffugo (Cosenza) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELL'A.C. SAVOIA 1908 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:

- **DELL'OBBLIGO DI DISPUTARE GARE A PORTE CHIUSE FINO AL 23.12.2012 CON DECORRENZA IMMEDIATA;**

- **DELL'AMMENDA DI €10.000,00,**

INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA DI COPPA ITALIA SERIE D, POMIGLIANO/SAVOIA DEL 26.8.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 10 del 12.9.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.C. Savoia 1908 S.r.l. di Torre Annunziata (Napoli) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DELL'ALZANO CENE 1909 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:

- **DELL'INIBIZIONE PER GIORNI 50 AL SIG. INDRO SCARPELLINI, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ, PER VIOLAZIONE ART. 10 COMMA 3 BIS C.G.S. IN RELAZIONE AI PUNTI 3), 4) PAGINA 1 E 10) PAGINA 3 DEL COM. UFF. N. 153 DEL 22.4.2011 DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI;**

- **DELL'AMMENDA DI € 3.000,00 ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL'OPERATO ASCRITTO AL SUO PRESIDENTE,**

INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (NOTA N. 7570/441PF11-12/AM/FDA DEL 23.4.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 16/CDN del 13.9.2012)

La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Alzano Cene 1909 S.r.l. di Cene (Bergamo), annulla la delibera impugnata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DELL’A.S.D. CTL CAMPANIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 24.10.2012 INFLITTA AL SIG. DE MICCO GIOVANNI SEGUITO GARA CTL CAMPANIA/NARDÒ CALCIO DEL 22.9.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 30 del 26.9.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. CTL Campania di Napoli e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2° COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Maurizio Borgo, Dott. Antonio Patierno, Avv. Nicolò Schillaci – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

5. RICORSO DELL’A.C.D. SANT’ANGELO 1907 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PATRINI MICHELE SEGUITO GARA SANT’ANGELO 1907/PERGOLETTESE DEL 23.9.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 30 del 26.9.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.C.D. Sant’Angelo 1907 S.r.l. di Sant’Angelo Lodigiano (Lodi) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DEL S.S.D. VIGOR CISTERNA AVVERSO LE SANZIONI:

- **DELL’INIBIZIONE PER ANNI 2 AL SIG. CAPITANI DOMENICO, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1 C.G.S. E 8 COMMI 6 E 8 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 94 COMMA 1 LETTERA A) N.O.I.F.;**

- **DELL’AMMENDA DI €5.000,00 E PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARE NEL CAMPIONATO JUNIORES S.S. 2012/2013 ALLA SOCIETÀ, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA EX ART 4 COMMA 1 E 2 C.G.S., INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale– Com. Uff. n. 13/CDN del 6.9.2012)**

La C.G.F. esaminato il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S., come sopra proposto dalla società S.S.D. Vigor Cisterna di Cisterna di Latina (Latina):

- ritenuto ammissibile il ricorso per revocazione lo accoglie;

- annulla l’impugnata delibera e dispone la trasmissione degli atti alla Commissione Disciplinare Nazionale per l’esame di merito.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

7. RICORSO DEL S.S.D. REAL SPAL S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CINTOI NICOLA SEGUITO GARA REAL SPAL/ FORMIGINE A.S.D. DEL 23.9.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 30 del 26.9.2012)

La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Real Spal S.r.l. di Ferrara, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calc. Cintoï Nicola a 3 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

8. RICORSO DELL’A.C.D. ASTI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PERRONE MARCO SEGUITO GARA DERTHONA F.B.C. 1908/ASTI DEL 22.9.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 30 del 26.9.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.C.D. Asti di Asti e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Sanino

Publicato in Roma l’11 ottobre 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete